



## Comune di Avellino

### ORDINANZA N. 249 del 03/07/2020

**OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di grave pericolosità per gli incendi – ANNO 2020**

### IL SINDACO

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*", con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale 18 della Regione Campania n. 123 del 24/06/2020 "*Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2020*", ai sensi della L. n. 353/2000 e LL.RR. nn. 11/1996 e 26/2012, con le quali si stabilisce, fra l'altro che "*dal 01/07 al 30/09 anno 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania*";

VISTO il D.lgs. n. 1/2018 "*Codice di protezione civile*" che all'art. 3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTE le Leggi regionali nn. 11/1996 e 26/2012;

VISTO il D.lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il D.lgs. n.1/2018 "*Codice di protezione civile*" che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "*Piano Regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi*" approvato con D.G.R. n. 251 del 11/06/2019;

VISTA la propria Ordinanza n. 200 del 4 giugno 2020;

Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale 18 della Regione Campania n. 123 del 24/06/2020 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate,

cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania dal 1luglio al 30 settembre 2020;

## **ORDINA**

- 1.** che sino al **30 settembre 2020**, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti, sia fatto divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- 2.** che durante lo stesso periodo, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti ed in aree pubbliche e private prossime ad esse, sia fatto divieto di:
  - a.** accendere fuochi di ogni genere;
  - b.** far brillare mine o usare esplosivi;
  - c.** usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - d.** usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - e.** aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
  - f.** fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
  - g.** esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  - h.** fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  - i.** transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - j.** mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- 3.** che i proprietari e/o conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari/conduttori di strutture commerciali, artigianali e turistiche con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo, in particolar modo, provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non favorire il rischio di incendi;
- 4.** che i proprietari o detentori delle aree agricole e boscate provvedano al decespugliamento del perimetro delle aree con la realizzazione di una fascia di rispetto priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi;
- 5.** che i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale, si facciano carico di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- 6.** che i gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del d.lgs. n. 36 del 13/01/2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi ed ai programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, includendo ciò nei piani di gestione;

7. che sia fatto divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade ricadenti nel territorio del Comune di Avellino come, tra l'altro, già disposto dall'art. 15 lett. i) del Codice della Strada.

### **RICORDA**

che ogni cittadino è obbligato a prestare la propria opera, ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale, in occasione del verificarsi di un pubblico pericolo quale il verificarsi di un incendio;

che chiunque avvisti un incendio che potenzialmente possa mettere a rischio la pubblica incolumità è tenuto a dare immediata comunicazione agli Enti competenti:

- Vigili del Fuoco (Tel. 115);
- Corpo Forestale (Tel. 1515);
- Comando di Polizia Municipale (0825/200726);
- Arma Carabinieri (Tel. 112).

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza, aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D.D. Regione Campania n. 123 del 24/06/2020, decorre dal giorno di pubblicazione sino al 30 settembre 2020 e potrà essere prorogata ove se ne ravvedesse la necessità;

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;

che la presente Ordinanza venga trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale, le quali, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i relativi provvedimenti sanzionatori;

che il Comando di Polizia Municipale, in particolare, effettui un continuo e rigoroso controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

che il Settore LL.PP., il Settore Tutela Ambientale ed il Comando Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare completa esecuzione alla presente ordinanza.

### **SANZIONI**

Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti, o anche solo di azioni dalle quali potenzialmente può prodursi l'innescò d'incendio, sarà comminata, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 con eventuale denuncia all' Autorità Giudiziaria qualora ricorrano le condizioni.

Nel caso di mancato taglio di erbe ed arbusti, sulle aree di proprietà privata interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggette a pubblico passaggio, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000.

## SI AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. n. 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

Il Dirigente del Settore Ambiente

dott. Michele Arvonio



IL SINDACO

dott. Gianluca Festa

